

CONCESSIONE MARCHIO AGRITURISMO ITALIA (DGRT n. 567/2017)

Il marchio è concesso in uso a tutte le aziende che svolgono attività agrituristica a norma della l.r.30/2003 fatto salvo le aziende che esercitano solamente l'attività di sosta camper gratuita come indicato nel Reg. n.46/R del 2004 e smi.

Il sottoscritto dichiara:

- di aver già presentato al SUAP di riferimento la SCIA di avvio dell'attività agrituristica (14.10.33.5)
- Indicare Comune, n. protocollo e data della SCIA di avvio (14.10.33.6)
- In caso di modifiche successive all'avvio indicare Comune, n. protocollo e data dell'ultima SCIA di modifica (14.10.33.9)
- di presentare al SUAP di riferimento la SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica entro 30 giorni dalla presentazione della DUA agrituristica (14.10.33.11)
- di impegnarsi, nel caso che la SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica non sia presentabile entro 30 giorni dalla presentazione della DUA agrituristica, a sottoscrivere il presente quadro per la concessione del Marchio con successiva DUA. (14.10.33.13)
- Il sottoscritto, presa visione della DGRT n. 567 del 29/05/2017, sottoscrive quanto segue: (14.10.33.16)
- l'impegno al rispetto delle norme d'uso del marchio;
 - di accettare le procedure di controllo sull'uso del marchio, consentendo l'accesso all'azienda da parte del personale competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - di accettare le relative sanzioni previste.

In caso di chiusura definitiva dell'attività agrituristica è obbligatorio presentare la DUA di cessazione dell'uso del marchio "Agriturismo Italia" entro 15 giorni dalla cessazione stessa e non utilizzare più il marchio "Agriturismo Italia".

Salva